## D.M. 5 agosto 1976.

## Disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti-misura CEE.

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 210 del 10 agosto 1976).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il D.L. 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088;

Visti i regolamenti per la fabbricazione degli strumenti metrici e sul servizio metrico, rispettivamente approvati coi RR.DD. 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi degli artt. 3, 6, 9 e 13 del citato D.L. 3 luglio 1976, n. 451, apposite disposizioni in materia di iscrizioni obbligatorie da riportare sui preimballaggi CEE e sulle bottiglie recipienti-misura CEE, nonché di disciplinare talune procedure amministrative correlate all'applicazione del medesimo decreto-legge;

Ritenuto che necessita modificare con apposito provvedimento ministeriale, ai sensi dell'art. 19 del richiamato D.L. 3 luglio 1976, n. 451, gli allegati I, II e V allo stesso decreto, al fine di una puntuale esecuzione delle soprarichiamate direttive comunitarie:

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

## Decreta

- **1.** Il presente decreto si applica ai preimballaggi CEE e alle bottiglie recipientimisura CEE, disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976, n. 451, in seguito denominato decreto-legge.
- 2. Il marchio CEE, con cui i fabbricanti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge devono contrassegnare i preimballaggi di propria produzione per essere considerati preimballaggi CEE, è costituito dalla lettera minuscola «e», avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al presente decreto ministeriale.

Il marchio CEE deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'iscrizione relativa al volume nominale, di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 6 del decreto-legge.

Il marchio CEE può essere apposto anche "a secco", purché siano osservate, oltre alle condizioni di cui ai commi precedenti, quelle fissate dal secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge. (I)

<sup>(</sup>I) Articolo così sostituito dall'art. 2 D.M. 13 marzo 1979.

**3.** Le cifre, per mezzo delle quali devono essere espressi, ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'art. 6 e del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge, rispettivamente il volume nominale dei preimballaggi CEE e la capacità nominale delle bottiglie CEE, devono avere le altezze minime sotto indicate:

*Preimballaggi* CEE:

6 mm, se il volume nominale è superiore a 1000 ml;

4 mm, se è compreso tra 1000 ml inclusi e 200 ml esclusi;

3 mm, se è compreso tra 200 ml inclusi e 50 ml esclusi;

2 mm, se è uguale o inferiore a 50 ml.

Bottiglie CEE:

6 mm, se la capacità nominale è superiore a 1000 ml;

4 mm, se è compresa tra 1000 ml inclusi e 200 ml esclusi;

3 mm, se è uguale o inferiore a 200 ml. (1)

- **4.** Le cifre, per mezzo delle quali devono essere espressi, ai sensi rispettivamente della lettera *a*) dell'art. 6 e del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge, il volume nominale dei preimballaggi CEE e la capacità nominale delle bottiglie CEE, devono avere l'altezza minima di 6 mm, se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm se concernono valori compresi tra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi, e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl.
- 5. Ai fini dell'approvazione del proprio marchio di identificazione, prevista dal primo comma dell'art. 14 del decreto-legge, i fabbricanti di bottiglie CEE devono corredare la relativa domanda di una tabella recante le dimensioni delle varie grandezze del predetto marchio, adottate in funzione delle singole capacità nominali delle bottiglie CEE prodotte, nonché di un disegno riproducente in scala 1:1 lo stesso marchio secondo la grandezza più piccola. Alla domanda deve essere allegata apposita documentazione da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi previsti per i fabbricanti dal regolamento per la fabbricazione metrica approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226.
- **6.** Agli allegati I, II e V del decreto-legge sono apportate le modifiche specificate nell'allegato III al presente decreto.

Allegato i

Marchio CEE per i preimballaggi CEE

(Omissis)

ALLEGATO II

Contrassegno CEE per le bottiglie recipienti-misura CEE (Omissis)

ALLEGATO III

(Omissis)